

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n.31/19875/2010

OGGETTO: COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA - PROGETTO PRELIMINARE
VARIANTE PARZIALE N. 4 AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare Variante parziale n. 4 al P.R.G.C., adottato dal Comune di Buttigliera Alta, con deliberazione del C.C. n. 22 del 31/03/2010, trasmesso alla Provincia in data 07/04/2010 (pervenuto il 09/04/2010) ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);

(Prat. n. 40/2010)

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il progetto preliminare della Variante parziale n. 4 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 22 del 31/03/2010 di adozione, finalizzati ad apportare alcune modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare di Variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone di:

?? art. 26: consentire l'uso del legno lamellare nelle coperture nei Centri storici;

?? art. 28: trasferire parte della cubatura dei lotti edificabili interclusi *RE43* e *RE45* (Residenziale esaurita) all'interno delle aree *RE* per consentire ampliamenti e sopraelevazioni su edifici aventi una destinazione urbanistica residenziale e anche commerciale/terziario/artigianale, escludendo nuove unità abitative e ambiti assoggettati a vincolo paesaggistico con un limite per gli edifici bifamiliari di 150 mc;

?? art. 35.2: eliminare le disposizioni in materia di insegne pubblicitarie riferite all'area *ICE1* (Impianti produttivi esistenti confermati esauriti) in quanto è in fase di redazione un apposito Regolamento (Piano degli impianti pubblicitari);

?? schede *RN6* e *RN8* (residenziale nuovo impianto): monetizzare una parte delle aree a Servizi fino ad un massimo del 50% del valore da dismettere;

La documentazione allegata contiene altresì la verifica del rispetto del settimo comma dell'art. 17 L.R. 56/77 e riporta nella deliberazione d'adozione i termini d'esclusione dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi della D.G.R. n. 13-8784 del 9 giugno 2008;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al progetto preliminare della Variante parziale n. 4 al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Buttiglieria Alta con deliberazione C.C. n. 22 del 31/03/2010, le seguenti osservazioni:

?? con riferimento alla proposta di monetizzare le aree a Servizi degli ambiti *RN6* e *RN8*, si sottolinea che tale opportunità può essere ammessa solo nel caso in cui, nel P.R.G.C., siano cartograficamente individuate aree a Servizi pubblici in misura sufficiente a soddisfare gli standard minimi di legge;

?? in riferimento alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) si osserva, a titolo di apporto collaborativo che quanto citato a pag. 7 della Relazione Illustrativa: "*Considerato che si è proceduto pertanto alla fase di verifica preventiva di assoggettabilità alle fasi di valutazione della procedura V.A.S. relativamente alla presente Variante parziale.....*", non parrebbe perfettamente coerente con gli Allegati I e II della D.G.R. 09/06/2008 n. 12-8931 (supplemento al B.U.R. del 12/06/2008), infatti, la "*verifica di assoggettabilità*" presuppone l'avvio di un processo complesso che prevede la consultazione delle Autorità competenti in materia ambientale, previo redazione della "*Relazione Tecnica*", e solo a seguito di tali consultazioni, l'Organo Tecnico, (istituito ai sensi dell'art. 7 della L.R. 40/1998) valutate le osservazioni prevenute, determina se la Variante è da assoggettare a V.A.S..

Viceversa, la scelta attuata dall'Amministrazione comunale parrebbe escludere dal processo di valutazione ambientale la Variante, in quanto, le proposte in essa contenute sono state ritenute compatibili con i casi d'esclusione previsti dalla D.G.R. sopra richiamata per i quali non si prevede alcuna "verifica d'assoggettabilità";

2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;

3. **di trasmettere** al Comune di Buttigliera Alta la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 19/05/2010

Il Dirigente
(Arch. Gianfranco Fiora)
F.to in originale